

N. TAR	2017 – 032
N. PROTOCOLLO	48872 DEL 26.4.2017
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del reg.to (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 107 del 25.4.2017 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 che, a decorrere dal 26 aprile 2017, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di **filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro**, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 25, 7019 12 00 39) e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo si intende evidenzia – pertanto – che

- per il prodotto sopra descritto le aliquote del dazio antidumping definitivo sono le seguenti

Società	Dazio (%)	CADD
Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd	14,5	B990
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd	0	A983
Chongqing Polycomp International Corporation	19,9	B991
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I	15,9	
Tutte le altre società	19,9	A999

- l'applicazione delle aliquote di dazio individuale per le suddette società è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti elencati nell'allegato II del reg.to (UE) 2017/724; qualora non venga presentata una simile fattura, si applicherà l'aliquota del dazio prevista per «tutte le altre società».

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2017/724 allegato alla presente comunicazione.

Per il Dirigente dell'Ufficio *ad interim*

Dott.ssa Cinzia Bricca

Il Funzionario Delegato\*

f.to Dott.ssa Paola Paliano

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 )

\* Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 e in virtù dell'atto n.31135/RI del 23/12/2016